

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 maggio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 2542

LEGGI E DECRETI

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 luglio 1966, n. 1372.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma Pag. 2542

1967

LEGGE 24 aprile 1967, n. 260.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » Pag. 2543

LEGGE 24 aprile 1967, n. 261.

Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti Pag. 2543

LEGGE 28 aprile 1967, n. 262.

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica Pag. 2544

LEGGE 28 aprile 1967, n. 263.

Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari. Pag. 2544

LEGGE 28 aprile 1967, n. 264.

Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 marzo 1967, n. 265.

Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 marzo 1967, n. 266.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Grocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 2551

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Campania Pag. 2551

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna Pag. 2558

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori canavesani, con sede in Ivrea (Torino) Pag. 2558

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive (Cuneo) Pag. 2558

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Albergo e Mensa », con sede in Ferrara Pag. 2558

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola Vinicola francavillese, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) Pag. 2558

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori O.S.C.A.P. », con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), e nomina di un nuovo commissario governativo Pag. 2558

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma Pag. 2558

Modifica del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa di lavoro « S.C.A.I. - Appalti Industriali », con sede in Roma Pag. 2558

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Rinuncia all'allestimento del « II Interpetrol - Convegno mostra internazionale del petrolio » in Roma Pag. 2558

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di « Quarto » nei comuni di Sarsina e Bagno di Romagna. Pag. 2558

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile Pag. 2559

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della terza graduatoria di merito degli allievi del quarto corso della Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria Pag. 2564

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 16 MAGGIO 1967:

LEGGE 13 maggio 1967, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

LEGGE 13 maggio 1967, n. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

Norme della Comunità Economica Europea (C.E.E.) relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, agli imballaggi ed alle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti stessi.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 14 marzo 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
registro n. 46 Esercito, foglio n. 269*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PALMERI Gaetano, nato a Ofena (L'Aquila) il 12 agosto 1913, ex capo manipolo 136^a Legione CC.NN. d'assalto - Btg. « Abruzzo » (ora maggiore f. cpl. riserva). — Comandante di plotone CC.NN. avanzato, durante l'attacco del suo battaglione ad un caposaldo nemico, si distingueva per ardimento, trascinando i suoi uomini, attraverso zone scoperte ed intensamente battute, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Fronte Greco-Ciaf e Lusit, 10 marzo 1941.

VELLUDO Gino, nato a San. Donà di Piave (Venezia) il 24 febbraio 1912, tenente f. cpl. 277^a Reggimento Fanteria (ora capitano f. cpl. riserva). — Comandante di compagnia fucilieri al fronte russo, presidiava per un mese importante caposaldo di prima linea, distinguendosi nell'assolvimento del difficile compito, per esemplare comportamento. Durante il ripiegamento dal fiume Don, con instancabile energica azione di comando, riusciva a mantenere il reparto alla mano ed in efficienza ad onta del freddo intensissimo e della mancanza di rifornimenti. In violento sanguinoso combattimento notturno, benchè arrestato per le gravi perdite subite dal preponderante fuoco nemico, con indomita energia riordinava gli stremati superstiti e li riportava all'attacco con i rinforzi sopraggiunti, contribuendo così efficacemente a travolgere la resistenza nemica. Animatore esemplare di ogni eroica virtù del suo reparto. — Fronte russo-fiume Don-Scheljakino, 16 dicembre 1942-23 gennaio 1943.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CHIDANE' Tahazas, ex buluc basci XXV battaglione coloniale. — Comandante di buluc facente parte di un pattuglione in ricognizione, con grande ardimento e spirito d'iniziativa, impegnava in duro combattimento forze di molto superiori. Per stroncarne l'irruenza si lanciava su di esse con tale impeto da volgerle in fuga prima dell'urto. Quindi le inseguiva disperdendole. Il suo contegno eroico contribuiva a rendere possibile il ripiegamento di tutto il pattuglione. — Isac Debir (Gondar), 16 agosto 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANTENE' Tazazù, ex muntaz XXV battaglione coloniale. — Comandante di piccola pattuglia esploratrice, dava tempestivamente notizie sul nemico. Successivamente, incaricato coi suoi pochi uomini di presidiare un posto avanzato, assalito da forze superiori resisteva validamente, deciso a morire piuttosto che abbandonare il posto, fino a quando non veniva chiamato a raggiungere il reparto. Esempio magnifico di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Isac Debir, 16 agosto 1941.

ARAI' Medin, ex buluc basci XIV gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Valoroso graduato eritreo, decorato più volte al valore, incaricato di portare un ordine urgente al comando di gruppo, percorreva una zona infestata da numerose formazioni nemiche e rientrava al reparto dopo aver portato brillantemente a compimento l'ardua e rischiosa impresa. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Piana di Guramba - Torrente Maghecc (Gondar), 13 settembre 1941.

BAIRU' Menghestù, ex buluc basci LXXXVI battaglione coloniale. — Comandante di buluc valoroso ed audace, durante un contrattacco, benchè ferito al braccio, non abbandonava il suo reparto, assicurando ai propri uomini la sua azione di comando, fino al successo. — Celgà (Gondar), 18 maggio 1941.

BELAI Gubsà, ex buluc basci XXV battaglione coloniale. — Comandante di un buluc fucilieri dislocato sulle prime linee di un importante settore di guerra, durante attacco nemico appoggiato da intensa azione di artiglieria e mezzi meccanizzati nemici, era di esempio a tutti per alto senso di abnegazione e sprezzo del pericolo. Ferito il capo arma, faceva fuoco egli stesso sul nemico col mitragliatore abbandonato, malgrado l'azione vicina dei carri armati. — Gallabat (Gondar), 10 novembre 1940.

BELAI Gubsà, ex sciumbasci XXV battaglione coloniale. — Sciumbasci di compagnia fucilieri di un battaglione coloniale, in mezzo al violento fuoco nemico, dimostrava calma assoluta preoccupato soltanto di infondere coraggio e decisione ai propri uomini. Ricevuto l'ordine di occupare un'importante posizione, riusciva ad impossessarsene grazie allo slancio generoso con cui trascinò i propri uomini nell'azione ardua. Bella figura di sciumbasci, coraggioso, d'animo saldo, veramente attaccato al proprio reparto. — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.

(5003)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 1372.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma.

N. 1372. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 24. — GRECO

LEGGE 24 aprile 1967, n. 260.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 24 aprile 1967, n. 261.

Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemeranza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori ».

Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole « periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero », sono aggiunte le parole « o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemeranza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

Art. 4.

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemeranza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dai seguenti:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 6.

Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, può ritenere invalidi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 7.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 28 aprile 1967, n. 262.

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato

per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 28 aprile 1967, n. 263.

Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 8 della tariffa allegato A - parte prima - al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, è modificato come segue:

In licazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
Assegni bancari: 1) emessi con l'osservanza dei requisiti formali di cui ai nn. 1-23 e 5 dell'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.	Imposta fissa L. 30.	Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando l'imposta venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo nè per la quietanza apposta sul titolo nè in caso di protesto per mancanza di fondi.
2) emessi senza la osservanza dei requisiti formali indicati nel precedente n. 1) o con data diversa da quella di emissione.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		Non si considera post-datato lo assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di oltre 4 giorni da quella dell'emissione. E' abrogato l'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — REALE —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 aprile 1967, n. 264.

Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 marzo 1967, n. 265.

Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 12 settembre 1963 dal rettore della libera Università degli studi di Urbino per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Urbino dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Università e degli enti con essa convenzionati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 147. — GRECO

STATUTO

TITOLO I

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Urbino l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.

L'Istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il « diploma in educazione fisica ». Tale diploma ha valore di qualifica accademica

L'Istituto, per il predetto fine provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.

L'Istituto può, inoltre, conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.

TITOLO II
GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi dell'Istituto, a norma degli articoli seguenti, sono:

- a) il direttore;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo.

A parità di voti è eletto il più anziano di grado.

Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Art. 6.

Il direttore:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) conferisce, in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;
- c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
- d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione, e, rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
- f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

In caso di assenza o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Al direttore può essere assegnata una indennità di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facoltà.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

- a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
- b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) di un rappresentante dell'Università degli studi di Urbino;
- d) di un rappresentante del comune di Urbino;
- e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino;
- f) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- g) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
- h) del coordinatore tecnico dell'Istituto;
- i) del direttore amministrativo dell'Istituto che funge da segretario del Consiglio stesso;
- l) di un rappresentante per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire.

Gli Enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato dalla lettera l) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti e per un massimo di quattro rappresentanti.

Le designazioni sono fatte dagli Enti competenti.

Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
- b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- d) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelievi dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;
- e) delibera sugli atti di promuovere ed esprimere per la trasformazione dell'incremento del patrimonio dell'Istituto;
- f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni;
- g) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento;
- h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere confermato;
- i) delibera relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dallo stato giuridico del personale civile dello Stato e dal presente statuto;
- l) delibera sulla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- m) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;
- n) delibera, per quanto riguarda la spesa, sull'assunzione degli insegnanti delle attività tecniche e addestrative;
- o) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 23 del presente statuto;
- p) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto;
- q) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico del personale secondo le norme e le modalità urgenti per il personale civile dello Stato;
- r) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente;
- s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e novembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si compone.

- a) del direttore che lo presiede;
- b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;
- c) del coordinatore tecnico dell'Istituto;
- d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprèché insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico, e possono essere rieletti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 5 e 7;

c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore di lezione e la durata dei singoli corsi;

e) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto;

f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;

g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico e culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attività e dei problemi specifici dell'Istituto;

h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto;

i) provvede affinché siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'Istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esami;

l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo è convocato dal direttore presidente ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di due terzi dei consiglieri o, in seconda convocazione, la metà più uno di essi, oltre al direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Art. 12.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quando disposto dal precedente art. 9;

b) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 13.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico addestrativo; ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici, l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione e alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativo-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Al coordinatore tecnico sarà corrisposta, sul bilancio dell'Istituto, una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni, e può essere riconfermato.

Art. 14.

Il direttore amministrativo sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilità. Egli è, inoltre, responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 15.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli e per esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente, entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura, e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che, dal titolo di studio prodotto per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 17.

Il concorso comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice-presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

a) alla Sottocommissione per la visita medica;

b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;

c) alla Sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 18.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 19.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

- a) scientifico-culturale;
- b) tecnico-addestrativo.

Art. 20.

Materie d'insegnamento:

- a) Gruppo scientifico-culturale.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:

Sezione I

- 1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
- 2) antropologia e antropometria (2° e 3° anno);
- 3) biologia generale con elementi di chimica e fisica (1° anno);
- 4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
- 5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
- 6) igiene generale (2° anno);
- 7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno);
- 8) psicologia (3° anno);
- 9) cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
- 10) idroclimatologia (3° anno);
- 11) igiene della scuola e degli sports (3° anno).

Gli insegnamenti della I Sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad essa collegati. L'insegnamento della cinesiologia correttiva sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

Sezione II

- 1) lingua e letteratura italiana (1° anno);
 - 2) pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno);
 - 3) storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno);
 - 4) istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
 - 5) lingua francese
 - 6) lingua tedesca
 - 7) lingua inglese
- una lingua a scelta dello studente biennale (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalità dell'Istituto.

- b) Gruppo tecnico-addestrativo.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

- 1) teoria e metodologia delle attività motorie (1°, 2° e 3° anno);
- 2) tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno);
- 3) tecnica e pratica ginnastica:
 - ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno);
 - ginnastica e ritmica moderna femminile (1°, 2° e 3° anno);
- 4) tecnica e pratica sportiva:
 - atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
 - attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
 - nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
 - giochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno); scherma (maschile 1° e 2° anno);
- 5) esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno);
- 6) ginnastica correttiva (1° e 2° anno);
- 7) ginnastica e giochi d'infanzia (3° anno);

8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (1° e 2° anno);

9) teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: maschile (1° anno); femminile (1° e 2° anno);

10) ginnastica per minorati psico-fisici e sensoriali (3° anno);

11) cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio su ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giochi sportivi (pallabasse, calcio, rugby, tennis, pallanuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 21.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 20.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto, durante l'anno, almeno i tre quarti delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che è respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato, presso l'Istituto, gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 20.

Art. 22.

L'esame di diploma consiste:

- a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
- b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie d'insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
- c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Oltre i corsi normali, l'Istituto organizza:

- corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive;
- scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 20;
- speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

Art. 24.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.

Il Consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto, in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 26.

Art. 25.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti ad allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive, vengono, invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, ogni sezione si suddivide in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine ed in uso all'Istituto.

Art. 26.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo i giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 27.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 28.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 29.

Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità, o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Gli eventi traumatici e morbosì degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 31.

Presso l'Istituto può essere disposto, con apposito regolamento un internato, sia maschile che femminile, che assicuri agli studenti vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V PROFESSORI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 10.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma, sarà corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo, sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento

e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnica e didattica necessaria per un insegnamento di grado superiore.

Art. 34.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 20 è fatta dal Consiglio direttivo su proposta del coordinatore tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati, i quali verranno nominati dal Consiglio di amministrazione che ne fisserà di volta in volta la retribuzione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse, cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI ASSISTENTI

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII STUDENTI - ESAMI - TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto è disposto dagli articoli 15, 16, 17 e 18.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria nei termini che saranno fissati dal bando di concorso e che comunque non potranno andare oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita dell'aspirante;
- b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
- c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

- a) dalla ricevuta del versamento della tassa di concorso;
- b) dal certificato di nascita, in bollo;
- c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
- d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;
- e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
- f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;
- g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 16 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titoli di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 21 e 22 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle Università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

- a) ammonizione;
- b) rimprovero scritto;
- c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sul foglio di congedo.

Art. 44.

Le tasse, soprattasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il Consiglio di amministrazione può concedere la dispensa dalle tasse, soprattasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa né allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione, né a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da:

- a) Università degli studi di Urbino;
- b) Scuola superiore di servizio sociale;
- c) Comune di Urbino;
- d) Provincia di Pesaro-Urbino;
- e) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti;
- f) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continui da parte di altri Enti pubblici e privati;
- g) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.
- h) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.

Art. 50.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 51.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 52.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

- a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;
- b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
- c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.

Art. 53.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dall'Università degli studi di Urbino e da un Ente di cui alle lettere b), c), d) del precedente art. 49.

TITOLO IX

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO
DELL'ISTITUTO

Art. 45.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 55.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 56.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica, ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Al direttore amministrativo è attribuito, all'atto della nomina in ruolo, lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore. Al predetto è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, previo esame di idoneità al quale egli è ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.

Il coefficiente 271 della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alle carriere stesse con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 57.

Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 58.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 59.

Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può, inoltre, assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 60.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Art. 61.

Nella prima applicazione del presente statuto il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla Università di Urbino; così pure, fino a quando l'Istituto non avrà sede ed impianti propri i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonché gli impianti per lo sviluppo degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati da enti cittadini; le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.

I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che, alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso, abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendo dal limite massimo di età. In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento, si procederà mediante concorso pubblico.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
DI RAGIONERIA, D'ORDINE E SUBALTERNO

Numero dei posti	Ufficio	Coefficiente
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
<i>Carriera direttiva</i>		
1	Direttore amministrativo	402 325 271 229
<i>Carriera di concerto</i>		
1	Segretario	271 229 202
1	Ragioniere	271 229 202
PERSONALE D'ORDINE		
1	Archivista	202 180 157
PERSONALE SUBALTERNO		
2	Bidelli	151

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 marzo 1967, n. 266.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta dalla defunta signora Ines Ranza, vedova Cacciatori, con testamento olografo del 4 febbraio 1964 pubblicato, assieme al codicillo pure in data 4 febbraio 1964, con verbale a rogito dott. Cesare Deorsola, notaio residente a Piosasco, in data 4 settembre 1964, n. 109182/7676 di repertorio.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 15. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Decreta:

Nella Regione della Campania gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

CAMPANIA

Nella Regione campana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ognuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° Territorio. — Pianura (1)

Comprende le pianure e le medie e bassi valli del Garigliano e del Volturno nonchè le aree del piano campano, gli agri pompeiano, nocerino e nolano, la pianura telesina, la pianura del Sele ed il Vallo di Diano, per una superficie di circa 302.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Teleso, Amorosi, Castelvenere, Melizzano in provincia di Benevento; di Bellona, Calvi Risorta, Cancellone, Arnone, Carinola, Falciano del Massico, Castelvoturno, Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa Literno, Vitulazio, Aversa, Capodrise, Capua, Garinaro, Casagiove, Casaluce, Casal di Principe, Casapulla, Cesa, Curti, Frignano Maggiore, Gricignano di Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Portico di Caserta, Recale, S. Cipriano di Aversa, S. Marcellino, S. Nicola la Strada, S. Prisco, S. Maria C.V., S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Arpino, Succivo, Teverola, Trentola, Ducenta, Villa di Briano, in provincia di Caserta; di Arzano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Quarto, S. Antimo, Villaricca, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Castelcisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Boscoreale, Camposano, Carbonara di

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 4 di Benevento; nn. 6, 7, 8 di Caserta; nn. 5, 6, 7 di Napoli; nn. 16, 17, 9 di Salerno.

Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, Striano, Torre Annunziata, in provincia di Napoli; di Angri, Castel S. Giorgio, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, S. Marzano sul Sarno, S. Egidio Montalbino, S. Valentino Torio, Sarno, Scafati, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Fiano, Serre, Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sassano, Teggiano, in provincia di Salerno.

2° Territorio. — Collina litoranea (1)

Comprende i territori collinari prospicienti al mare che si distendono lungo la fascia litoranea, quali la collina litoranea di Napoli, quella della penisola sorrentina, la collina di Salerno, quelle del Cilento e del golfo di Policastro nonchè le isole del golfo di Napoli, per una superficie di circa 132.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bacoli, Boscoreale, Casoria, Cercola, Monte di Procida, Napoli, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Pozzuoli, Resina, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Volla, Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, S. Agnello, S. Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Anacapri, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana, in provincia di Napoli; di Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Pellezzano, Positano, Ravello, Salerno, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Agropoli, Ascea, Casalvelino, Grotta, Castellabbate, Centola, Montecorice, Pisciotta, Pollina, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Serramezzana, Camerota, Ispani S. Giovanni a Piro, S. Marina, Sapri, Torraca, Vibonati, in provincia di Salerno.

3° Territorio. — Collina interna (2)

Comprende le zone collinari interne della Regione, coincidenti con la fascia pre-appenninica, per una superficie di circa 514.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Avella, Baiano, Cervinara, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Rotondi, Sirignano, Sperone, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cesinali, Chianche, Contrada Grottolella, Mantocalzati, Montefalcione, Montefredane, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Parolise, Petruro Irpino, Prata P. U., Pratola Serra, S. Michele di Serino, S. Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, S. Paolina, S. Stefano del Sole, Torrioni, Tufo, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Fontanarosa, Gesualdo, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradeifusi, San Mango sul Calore, S. Angelo all'Esca, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Venticano, Villamaina, Bonito, Carife, Castelba-

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 4 di Napoli; nn. 13, 14, 15 di Salerno.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 7, 8, 9, 10 di Avellino; nn. 3, 4, 5 di Benevento; nn. 2, 3, 4, 5 di Caserta; n. 1 di Napoli; nn. 6, 7, 8, 10, 11, 12 di Salerno.

ronia, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, S. Arcangelo Trimonte, Sturmo, Villanova del Battista, in provincia di Avellino; di Arpaia, Bonea, Bucciano, Cautano, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Penarano, Paolisi, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Montesarchio, S. Agata dei Goti, Airola, Moiano, Campolattaro, Casalduni, Faicchio, Fragneto, L'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframonti, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Montelandolfo, Reino, S. Lorenzo, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, Torrecuso, Ponte, Apice, Apollosa, Arpaia, Benevento, Buonalbergo, Calvi S. Nazario, Campoli M. T., Castelpoto, Ceppaloni, Foglianise, Paduli, Pietralcina, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo, S. Leucio del Sannio, in provincia di Benevento; di Caianello, Conca Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Roccadevandro, Roccamonfina, S. Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Ailano, Camigliano, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Giorlano, Fontegrega, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontematone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Vairano Patenora, Alife, Alignano, Baia e Latina, Castelpagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Ruviano, S. Angelo di Alife, Arienzo, Caiazzo, Caserta, Castelmorrone, Cervino, Piana di Caiazzo, S. Felice a Cancelli, S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta; di Casamarciano, Roccarainola, Tufino, Visciano in provincia di Napoli; di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Fisciano, Mercato, S. Severino, S. Cipriano Piacentino, S. Mango Piemonte, Siano, Albanella, Altavilla Silentina, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Controne, Contursi, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Palomonte, Pertosa, Postiglione, Romagnano al Monte, Salvitello, Sicignano degli Alburni, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Cicerale, Felitto, Giungano, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Roccadaspide, Roscigno, Trentinara, Laureana-Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano-Cilento, Rutino, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito Salento, Stio, Vallo della Lucania, Alfano, Celle di Burgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia in provincia di Salerno.

4° Territorio. — *Montagna* (1)

Comprende le zone montane della Regione poste a ridosso del sistema appenninico, del quale sono anche parte integrante, per una superficie di circa 410.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Monteguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Zungoli, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alipino, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici, Roccabascera, S. Martino Valle Caudina, S. Angelo a Scala, Summonta, Taurano, Guardialombardi, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca S. Felice, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, S. Angelo dei

Lombardi, Scampitella, Treviso, Vallata, Vallesaccarda, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Monteverde, S. Andrea di Conza, Chiusano, S. Domenico, Salza Irpina, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Lioni, Montella, Senerchia, Teora, in provincia di Avellino; di Cerreto Sannita, Cusani Mutri, Morcone, Pietrarola, S. Croce del Sannio, Sassinoro, Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molarola, S. Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento; di Castello d'Alife, Gallo, Letino, Piedimonte d'Alife, S. Potito Sannitico, S. Gregorio Matese, Valle Agricola, in provincia di Caserta; di Acerno, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, S. Gregorio Magno, Santomena, Valva, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Petina, S. Angelo Fasanella, Campora, Laurino, Monte S. Giacomo, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo, Cannalunga, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Novi Velia, Rofrano, Sanza, Tortorella in provincia di Salerno.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze che in essi si manifestano e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Pianura*

Nel territorio esistono le premesse perchè il processo evolutivo di una agricoltura intensiva già in atto possa essere incrementato, stabilizzando, in pari tempo, le affermazioni conseguite; i settori produttivi che manifestano avere maggiore rilevanza economica, e per i quali vi sono indubbie, ulteriori possibilità di espansione, sono l'orticoltura, la frutticoltura e la zootecnica.

Tali prospettive sono legate all'estendimento dell'irrigazione, al completamento ed estendimento della bonifica, alla sistemazione dei terreni, ad un più largo impiego di mezzi meccanici ed al miglioramento delle strutture aziendali. Aspetto fondamentale è dato poi dal miglioramento delle tecniche di coltivazione e di allevamento. In particolare per l'orticoltura si tratta di procedere ad un maggiore impiego di sementi elette, di perfezionare e potenziare le concimazioni e la lotta antiparassitaria, di semplificare gli ordinamenti, per renderli più idonei alle colture da pieno campo ed alla meccanizzazione, di orientarsi verso cultivar di pregio consone alle richieste dei mercati. Per la frutticoltura, la riduzione dei costi di produzione comporta, oltre che la massima meccanizzazione delle operazioni colturali, la necessità di specializzare gli impianti, con l'adozione di specie e varietà i cui tempi di maturazione consentano di evitare, per quanto possibile, la concorrenza di altre aree di produzione. Per la zootecnica, l'esistenza di unità aziendali di adeguata ampiezza, la presenza di terreni idonei alla meccaniz-

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di Avellino, nn. 1, 2 di Benevento; n. 1 di Caserta; nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di Salerno.

zazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta dei foraggi, l'estesa disponibilità di acqua per irrigazione hanno consentito e consentono di dare luogo ad allevamenti bovini e bufalini indirizzati alla produzione del latte, mentre alla produzione di carne sono da interessare prevalentemente le aziende di più modeste dimensioni. Ulteriori miglioramenti possono conseguirsi nel settore attraverso la selezione, il risanamento sanitario, la diffusione delle moderne tecniche di alimentazione, l'adeguamento delle strutture ricettive, la meccanizzazione delle operazioni connesse alla specifica attività.

Parallelamente al miglioramento dei mezzi e delle tecniche di produzione, si rende necessario realizzare una moderna organizzazione di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici e sviluppare una efficiente industria di trasformazione degli stessi, l'una e l'altra quali dirette manifestazioni dei produttori agricoli, in modo da conseguire la piena valorizzazione dei prodotti, la riduzione dei costi di distribuzione e l'integrazione dei redditi connessi alla produzione.

2° Territorio. — Collina litoranea

Le prospettive dell'agricoltura in questo territorio sono connesse principalmente ai settori frutticolo, orticolo e florico, non escludendosi tuttavia, in aree più ristrette, la possibilità per altri settori di assumere anch'essi una certa rilevanza. Per il territorio in esame si appalesano, sostanzialmente identici a quelli indicati per il territorio di pianura, alcuni fattori che limitano l'ulteriore espansione dei settori produttivi in genere ed in particolare di quelli indicati. Il completamento e l'estendimento delle opere di bonifica, il miglioramento delle strutture aziendali, la creazione di una organizzazione di mercato e di una industria di trasformazione sono infatti esigenze avvertite anche in questo territorio, differenziandosene unicamente per un diverso grado di intensità. D'altro lato, il frazionamento fondiario, particolarmente accentuato ed a cui si affiancano in genere valori terrieri molto elevati, è fattore limitante per una maggiore diffusione della meccanizzazione delle operazioni colturali. Del pari l'irrigazione, in assenza quasi totale di acque fluenti, non può che fondare sulla utilizzazione delle acque del sottosuolo, che non sempre si pone in limiti di convenienza.

In siffatta realtà, le direttrici che si rende opportuno essenzialmente seguire nel campo della produzione sono le seguenti:

— per il settore frutticolo: l'adozione di specie e varietà adatte all'ambiente ed alla presenza o meno del regime irriguo ed anche secondo idonei calendari di maturazione, la specializzazione degli impianti, il diradamento dei frutteti esistenti;

— per gli orticoli: l'uso di sementi elette di cultivar di pregio, una più razionale lotta antiparassitaria, la diffusione di macchine motrici.

Nel settore frutticolo un particolare interesse riveste la coltura del limone, per la quale esistono possibilità di espansione, mentre quella dell'arancio è tuttora impostata su varietà scarsamente richieste dal mercato.

Il settore florico è certamente quello che ha manifestato negli ultimi anni le maggiori affermazioni, lasciando intravedere ulteriori notevoli prospettive di sviluppo; la sua alta redditività ha dato, fra l'altro, luogo a un rapidissimo incremento delle superfici inve-

stite ed alla diffusione delle strutture necessarie per la coltivazione protetta. I progressi fatti dall'industria della plastica e la riduzione dei costi delle serre a vetri autorizzano a prevedere che nuove superfici potranno essere interessate alle colture protette.

Nel settore zootecnico, le ristrette ampiezze aziendali limitano le prospettive di sviluppo degli allevamenti bovini in genere. In particolare per la produzione del latte, tali prospettive vanno essenzialmente guardate in termini di valorizzazione del prodotto attraverso la lavorazione e trasformazione dello stesso da compiersi in impianti possibilmente cooperativi.

3° Territorio. — Collina interna

Il territorio, che già di per sé presenta scarse possibilità di impiego dei mezzi meccanici e limitate possibilità d'irrigazione, è caratterizzato da un notevole grado di frammentazione della proprietà e da una agricoltura ancora sostanzialmente volta all'autoconsumo.

Esistono però i presupposti e le condizioni per una sua valorizzazione, che si accompagni all'ampliamento delle dimensioni delle aziende dirette-coltivatrici, mentre i settori su cui fare perno sono rappresentati dalla zootecnia, dalla olivicoltura e dalla viticoltura. Ciò potrà conseguirsi attraverso la riduzione delle superfici investite a grano a beneficio delle colture foraggere; la specializzazione degli oliveti promiscui ed eventualmente l'impianto in zone opportune di oliveti specializzati; la specializzazione dei vigneti attualmente in coltura promiscua.

Trovano altresì validità e significato sia il miglioramento delle razze bovine esistenti, realizzabile attraverso la selezione, i controlli funzionali ed il risanamento, sia l'ampliamento delle consistenze attraverso anche forme associative, sia, infine, la realizzazione di migliori condizioni di ricettività ed alimentazione degli allevamenti esistenti.

Eguale validità e giustificati per il settore olivicolo e viticolo saranno il miglioramento delle tecniche colturali, il miglioramento qualitativo delle produzioni, la specializzazione delle colture, il miglioramento dei sistemi di commercializzazione dei prodotti attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle relative attrezzature, il potenziamento e l'incremento di idonei impianti collettivi di trasformazione.

In aree ristrette del territorio, dove l'esercizio irriguo e le condizioni climatiche e pedologiche favorevoli lo consentano, prospettive di migliore assetto meritano di essere perseguite anche per alcune specie frutticole, e particolarmente per quelle varietà di pero e pesco di consolidata affermazione sui mercati. Egualmente in altre aree del territorio notevole espansione ha avuto e potrà avere la coltivazione del nocciuolo, specialmente se praticata in coltura specializzata, adottando varietà di pregio, sesti idonei alla meccanizzazione, cure colturali razionali.

Alla indispensabile diffusione della meccanizzazione, considerate le caratteristiche strutturali e naturali del territorio, potrà farsi fronte favorendo sia la costituzione di centri di meccanizzazione, specie se cooperativi, sia l'adozione di macchine idonee alle lavorazioni collinari.

L'estensione dell'esercizio irriguo merita di essere perseguito, laddove economicamente possibile, attraverso la costruzione di invasi artificiali e la captazione delle acque del sottosuolo, sia a livello interaziendale che aziendale. Grande importanza assumono infine le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie, mentre l'auspicata estensione dell'ampiezza aziendale e l'incremento che intende conferirsi ai citati settori produttivi comportano il necessario miglioramento delle strutture aziendali, la realizzazione di infrastrutture, la costruzione di strade, elettrodotti, acquedotti e servizi civili in genere.

4° Territorio. — Montagna

Le prospettive di sviluppo in questo territorio non sono solo connesse ad aspetti agricoli e forestali, ma investono una più vasta azione che riguarda, da un lato, la difesa idrogeologica ed il consolidamento del suolo e, dall'altro, il consolidamento sociale.

Un ruolo di primaria importanza assumono quindi le sistemazioni idrauliche od idraulico-forestali, specialmente in quei perimetri dove l'insediamento umano trova condizioni di stabile permanenza. Nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana dovrà, altresì, operarsi nella previsione delle possibilità esistenti di valorizzazione, non solo sotto il profilo economico-agrario e forestale, ma anche turistico, per alcuni aspetti già chiaramente delineatesi in alcune zone.

D'altro lato, coesistono nel territorio due distinte realtà economico-agrarie: una nella quale, per ragioni altimetriche, per giacitura più pianeggiante o per natura più favorevole dei terreni, si è venuta progressivamente costituendo una modesta e povera agricoltura, con una economia di consumo ancora radicata; ed una a prevalente indirizzo silvo-pastorale, nella quale condizioni di altimetria, pendenza di terreni, mancanza di abitati, particolari condizioni climatiche imprimono una sicura tendenza ad una estensivazione e ad un ritorno al bosco ed al pascolo di ampie zone.

Mentre nella montagna del primo tipo le prospettive immediate poggiano essenzialmente sullo sviluppo zootecnico sia bovino che ovino, su migliori assetti aziendali e sulla realizzazione di complessi irrigui di modesta entità utilizzando risorse o facili accumuli di acque, nella montagna del secondo tipo ogni azione deve proporsi sia un razionale progresso zootecnico e forestale, sia la conservazione del suolo da attuarsi con miglioramenti di pascoli ed impianti di boschi. In particolare, questi dovranno assumere sempre più funzioni collaterali di diretta produttività, indirizzando le trasformazioni fondiari dei terreni marginali verso una larga diffusione delle specie legnose a rapido accrescimento per utilizzazioni industriali.

In tal senso, prospettive di investimento offrono le estese superfici degli incolti produttivi esistenti, mentre particolarmente positiva potrà essere l'azione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, specie attraverso l'acquisto ed il miglioramento di boschi comunali.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Pianura

Le diverse azioni previste dalla legge per il settore ortofrutticolo saranno coordinate ed attuate in modo da realizzare produzioni in grado di trovare il più conveniente collocamento.

Per le colture ortive si punterà soprattutto, attraverso una adeguata politica di ricerca e di sperimentazione e l'attività di assistenza tecnica, a promuovere il miglioramento delle qualità e la distribuzione, nel tempo, delle diverse produzioni, allo scopo di coordinare opportuni calendari di maturazione. Saranno egualmente incentivate le coltivazioni ortive in coltura protetta. Particolari preferenze verranno accordate alle iniziative rivolte alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, che dovranno tuttavia essere coordinate su scala regionale, al fine di evitare il sorgere di iniziative di scarsa validità tecnica ed economica, o eventuali sovrapposizioni.

Per la frutticoltura, in cui meritano di essere seguite le coltivazioni del pesco, del pero, dell'albicocco degli agrumi, del susino e del noce, si tenderà, con i necessari incentivi, alla specializzazione degli impianti esistenti nei territori ad essi più adatti. Si punterà su varietà di pregio con caratteristiche di precocità, resistenza ai trasporti e, soprattutto, di qualità richieste dai mercati.

Nel settore viticolo saranno concesse le provvidenze di legge, oltre che per la specializzazione dei vigneti esistenti, per i nuovi impianti che ricadano nelle zone delimitate al fine del riconoscimento delle denominazioni di origine.

Nel campo della difesa fitosanitaria sarà data priorità alle colture di preminente importanza economica.

Per conseguire un idoneo sviluppo del settore zootecnico, che costituisce altro settore di propulsione, saranno posti in atto gli interventi previsti, avendo particolare considerazione per le iniziative dirette ad introdurre bovini selezionati di razza pezzata nera nelle aziende che sono in grado di indirizzare gli allevamenti stessi alla produzione del latte e della carne a ciclo chiuso. Nelle aziende di più modeste dimensioni, sarà favorito, oltre al predetto indirizzo, l'allevamento dei giovani bovini destinati alla produzione di carne.

Le agevolazioni potranno concorrere, inoltre, a potenziare le iniziative destinate a sviluppare indispensabili servizi di carattere generale, tra i quali i controlli funzionali per le bovine da latte nonché quelli relativi alla riproduzione bovina, anche mediante l'acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale. L'attività di selezione potrà essere potenziata anche attraverso la concessione di premi di buon allevamento per il materiale nato in selezione e di premi di buon mantenimento.

Sarà assecondata l'azione rivolta a conseguire il risanamento degli allevamenti.

Per gli allevamenti avicoli e suinicoli potranno essere agevolate le iniziative tendenti alla produzione di materiale selezionato, specie se promosse da organismi cooperativi.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, si esplicherà l'attività di intervento nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali, avendo cura di incentivare investimenti in grado di assicurare una più elevata produttività ed una maggiore forza contrattuale per l'agricoltura. Nell'ambito di tale generale indirizzo, acquisteranno particolare rilievo le misure volte a razionalizzare i sistemi di allevamento, ad estendere la pratica irrigua, ad incrementare l'impiego delle macchine anche attraverso la costituzione di efficienti centri di meccanizzazione, a potenziare gli impianti di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti.

La costruzione, l'ampliamento od il riattamento di fabbricati rurali potranno beneficiare degli interventi previsti se rifletteranno la costruzione di abitazioni e servizi rustici in fondi di proprietà di coltivatori diretti, sempre che vi siano situazioni ambientali e prospettive di sviluppo nelle zone interessate e possa attribuirsi all'insediamento delle famiglie coltivatrici il presupposto di stabile permanenza.

Nel comparto dei servizi civili saranno assistite quelle opere la cui esecuzione può determinare più diretti ed immediati benefici per lo sviluppo agricolo del territorio.

Tutte le azioni indicate potranno trovare sostegno attraverso l'espansione della irrigazione, anche su basi collettive, il riordinamento delle utenze irrigue, la migliore sistemazione dei terreni.

2° Territorio. — Collina litoranea

Per quanto riguarda il settore delle colture, gli interventi promuoveranno un vasto processo di miglioramento della frutticoltura, sostenendo la trasformazione degli impianti promiscui in specializzati, per modo che, soprattutto attraverso la meccanizzazione, possano conseguirsi positivi risultati economici.

Una particolare azione sarà promossa per l'estendimento della coltura del limone nelle zone a vocazione e per le opportune sostituzioni varietali della coltura dell'arancio, specialmente nella penisola sorrentina. Si darà adeguata importanza al miglioramento della olivicoltura, mentre per la viticoltura gli incentivi di legge saranno concessi a quelle iniziative che si esplicheranno nell'ambito delle zone delimitate ai fini del riconoscimento di vini di origine o, in via subordinata e con le necessarie cautele, in altre zone che presentino particolare vocazione per tale coltura.

Per l'orticoltura saranno perseguiti gli stessi obiettivi indicati al riguardo per il territorio di pianura.

Per la floricoltura, particolare azione di promozione verrà svolta per la diffusione delle attrezzature occorrenti per la protezione delle colture.

Nelle aziende di sufficienti dimensioni, singole ed associate, sarà promosso il miglioramento di bovini da latte, mentre nelle piccole aziende si favorirà l'indirizzo carne.

Per gli allevamenti suinicoli ed avicoli saranno osservati criteri analoghi a quelli indicati per il territorio precedente.

Nei riguardi degli impianti collettivi, verrà agevolata la realizzazione di magazzini per la prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli; saranno altresì incoraggiate le iniziative tendenti all'ampliamento degli impianti enologici ed oleari esistenti, nonché alla realizzazione di organismi di secondo grado riguardanti questi due settori.

L'azione statale andrà rivolta infine ad assicurare l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali alle numerose necessità presenti.

Per i fabbricati andranno favorite iniziative analoghe a quelle indicate per il territorio di pianura.

Adeguata considerazione dovranno avere i problemi connessi alla espansione delle aree irrigue e alle sistemazioni del suolo.

3° Territorio. — Collina interna

In questo territorio, la generale depressione economica, che fa dell'agricoltura il principale settore su cui far leva, richiede interventi particolarmente incisivi intesi a conseguire assetti più razionali, anche in vista di un graduale processo di ristrutturazione fondiaria e, ove necessario, di estensivazione.

Pertanto, per quanto riguarda l'arboricoltura, gli interventi saranno di preferenza rivolti al riordino della olivicoltura e più precisamente alla trasformazione degli oliveti promiscui in specializzati, in modo da consentire il più ampio uso di macchine operatrici.

Una concreta azione si rende ugualmente indispensabile per migliorare le possibilità produttive ed economiche degli impianti viticoli, nell'ambito delle zone delimitate ai fini del riconoscimento di vini di origine e — in via subordinata e con le necessarie cautele — in quelle zone al di fuori delle prime che presentino specifica vocazione per tale coltura.

Azione di promozione sarà svolta per la diffusione della coltivazione del nocciolo, se praticata con impiego di varietà di riconosciuta affermazione sui mercati.

Interventi potranno essere svolti anche a favore di altre coltivazioni frutticole, quando ricadano in zone idonee, specialmente se irrigue.

Sarà dato ogni impulso alle attività zootecniche, promuovendo anche con le opportune azioni, nel quadro della revisione degli ordinamenti colturali, lo aumento delle produzioni foraggere. Particolare considerazione avranno le esigenze degli allevamenti bovini ed ovini, che rappresentano gli indirizzi meglio rispondenti all'ambiente. Verrà favorita l'introduzione di bovini di razza pezzata nera dovunque le produzioni foraggere si presenteranno adeguate al loro mantenimento, mentre saranno promossi gli allevamenti

di razza bruno alpina nelle zone a produzione foraggera più modesta, e dove il processo di estensivazione suggerisce un più ampio ricorso al pascolo. Pertanto, particolare considerazione avranno le iniziative che si propongono di conseguire tali obiettivi, sia che riguardino direttamente gli allevamenti, sia che abbiano lo scopo di accrescere e migliorare le disponibilità foraggere, anche mediante misure atte a rendere più efficienti e meglio ricettivi i pascoli. Meritevole di speciale attenzione si prospetta il miglioramento del bestiame ovino, impostato su greggi di maggiori dimensioni, per ottenere capi di alta attitudine alla produzione della carne, anche attraverso sistematici incroci con razze specializzate italiane e straniere.

Si potranno, altresì, sostenere le iniziative in grado di realizzare concreti miglioramenti nelle strutture aziendali, con preferenza per quelle connesse allo sviluppo zootecnico o necessarie al consolidamento delle forze di lavoro.

La meccanizzazione sarà incoraggiata, specie se a livello interaziendale, e comunque in relazione al conseguimento di positivi risultati economici.

Tra le iniziative a carattere cooperativo di mercato saranno da favorire quelle destinate a valorizzare le produzioni olivicole, viticole e lattiero-casearie, queste quando siano di complementarietà e di sostegno allo sviluppo degli allevamenti.

Saranno oggetto di attenta considerazione le necessità attinenti la più efficace sistemazione dei terreni e assecondate le iniziative miranti a consentire l'uso delle acque a scopo irriguo.

4° Territorio. — *Montagna*

Massimo impegno dovrà soprattutto porsi, in questo territorio, per potenziare e diffondere le attività zootecniche e per migliorare ed estendere le superfici boscate. L'azione nei sensi indicati sarà ampia e nello stesso tempo incisiva, sì da evitare dispersioni di mezzi.

In particolare sarà promossa la costituzione, anche in forme associate, di aziende silvo-pastorali di dimensioni sufficientemente ampie per conseguire validi risultati produttivi ed economici. In concomitanza a ciò, troveranno collocazione tutte le iniziative intese ad aumentare le disponibilità foraggere sia aziendali sia nelle proprietà collettive, attraverso la formazione di nuovi pascoli e prati ed il miglioramento di quelli esistenti.

In questo quadro operativo rientrano anche le attività e le iniziative rivolte al miglioramento genetico del bestiame, con particolare riguardo alla selezione delle fattrici di razza bruno-alpina e pezzata-nera.

Là dove necessario, ed in particolare nelle zone in cui è diffusa la proprietà coltivatrice, sarà favorita la costituzione di forme associate di allevatori.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovini, cui è interessata in modo particolare la vasta zona dei pascoli montani, andranno favorite le iniziative tendenti a migliorare l'utilizzo dei pascoli stessi attraverso la dotazione di ricoveri, la realizzazione di opere di captazione di acqua e di abbeveratoi, il miglioramento della accessibilità. Inoltre, allo scopo di migliorare i risultati economici di tale particolare attività, sarà agevolato l'aumento delle dimensioni dei greggi e si procederà al

miglioramento delle razze indigene, nonchè al loro incrocio con razze a spiccate attitudini per la produzione di carne.

A completamento del vasto quadro di interventi a favore del settore zootecnico, sarà promossa e agevolata la costituzione di organismi cooperativi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti degli allevamenti.

Al livello aziendale troveranno particolare considerazione le iniziative dirette alla sistemazione del suolo, oltre quelle necessarie a migliorare le condizioni di vita delle forze di lavoro anche attraverso la costruzione e l'ampliamento delle case di abitazione.

Sarà da favorirsi altresì la meccanizzazione, sempre che attuabile in modo conveniente, e particolare attenzione sarà data al miglioramento della formazione professionale, in modo più esteso che negli altri territori, in relazione alle maggiori esigenze che qui si avvertono.

Nel settore della forestazione, attraverso l'azione diretta ed indiretta dello Stato, vanno favoriti i rimboschimenti, il ripristino dei boschi deteriorati, la conversione dei boschi cedui in fustaie, le operazioni colturali e di manutenzione delle superficie boscate. Si rende ugualmente necessaria una intensificazione dell'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, specie per quanto riguarda l'acquisto di terreni da destinare a boschi, dando la preferenza a quelli in proprietà dei Comuni.

Infine, troveranno opportuna considerazione le iniziative intese a rompere l'isolamento delle popolazioni montane ed a migliorare le loro condizioni di vita, attraverso la realizzazione di servizi civili nei modi suggeriti dalla valorizzazione delle risorse territoriali.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare la azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende dirette coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche attraverso l'ente di sviluppo e organismi che esercitano agricoltura di gruppo e che, perseguendo fini di assistenza tecnica, abbiano già dato prova di svolgere con profitto ed adeguata preparazione tale attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Clinica ortopedica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di «Clinica ortopedica» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5128)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori canavesani, con sede in Ivrea (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1967 è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori canavesani, con sede in Ivrea (Torino), composto dai signori:

Amadio dott. Anfosso, presidente;
Torellini avv. Giorgio e Roffino Giorgio, membri.

(4912)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive (Cuneo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1967 è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive (Cuneo), composto dai signori:

Gallo dott. Enrico, presidente;
Carrera Domenico e Pareschi dott. Giancarlo, membri.

(4911)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Albergo e Mensa», con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 aprile 1967 la dottoressa Carmela Di Pinto nata Pistarà è stata nominata presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Albergo e Mensa», con sede in Ferrara, in sostituzione della signorina Lucia Bruni Silvaggi, dimissionaria.

(5060)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola Vinicola francavillese, con sede in Franca-villa Fontana (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola Vinicola francavillese, con sede in Franca-villa Fontana (Brindisi), è stata prorogata fino al 30 maggio 1967.

(4999)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa «Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori O.S.C.A.P.», con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), e nomina di un nuovo commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori O.S.C.A.P., con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), è stata prorogata fino al 30 settembre 1967.

Dalla data di detto decreto il dott. Girolamo Capiello è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa in sostituzione del dott. Sandrino Rubino.

(4910)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa «Mutua finanziaria», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1967 i poteri conferiti al rag. Arturo Prospero, commissario governativo della Società cooperativa «Mutua finanziaria», con sede in Roma, sono stati prorogati dal 14 marzo al 15 luglio 1967.

(4826)

Modifica del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa di lavoro «S.C.A.I. - Appalti Industriali», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 aprile 1967, è stata così modificata la composizione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro «S.C.A.I. - Appalti Industriali», con sede in Roma:

Di Pinto dott. Carmela nata Pistarà, presidente;
Gioia rag. Margherita, nata Tatta e Santini Alvero, membri.

(4913)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento del «II Interpetrol - Convegno mostra internazionale del petrolio» in Roma

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, con nota del 15 aprile 1967, n. 7914, ha comunicato che i promotori del «II Interpetrol - Convegno mostra internazionale del petrolio» hanno rinunciato alla organizzazione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Roma dal 27 maggio al 4 giugno 1967, come precedentemente programmato.

(4821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di «Quarto» nei comuni di Sarsina e Bagno di Romagna.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di «Quarto» nei comuni di Sarsina e Bagno Romagna di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Forlì in data 5 novembre 1965 della superficie di ha. 357.73.48, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico sopracitato, terreni della estensione complessiva di ha. 8.27.25 di proprietà delle ditte: Rossi Rosina per ha. 2.34.78 e Moretti Albano per ha. 5.92.47.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 366.00.73.

(4994)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o

civile per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9^a e 10^a categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a della tabella allegato A) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è prorattato, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

I servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti, potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite massimo di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale

di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da lire 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato penale;
- 4) certificato medico;
- 5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che

appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

c) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati de

portati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonché gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, con particolare riguardo a quelli della Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mu-

tilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1967
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 54

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di) il e residente in
(provincia di) via chiede di essere ammesso al concorso a settantannove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale amministrativo contabile.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o

viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di

. li 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4058)

MINISTERO

DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della terza graduatoria di merito degli allievi del quarto corso della Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1967, (Parte 1° e 2°) è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4661, concernente l'approvazione della terza graduatoria degli allievi del quarto corso della Scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2 in data 26 luglio 1965.

(4925)